



Olginate, 11 gennaio 2021

Prot.04/21

 #tributaria, #aziendale finanziaria;
#societaria, #contab-iva-bilanci-
rev.contabile

Spett.le Cliente

CIRCOLARE: LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

1 PREMESSA

Sul S.O. n. 46 alla G.U. 30.12.2020 n. 322 è stata pubblicata la L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), in vigore dall'1.1.2021.

2 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella suddetta legge.

Argomento	Descrizione
Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga	Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021 , la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16- <i>bis</i> co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16- <i>bis</i> del TUIR.
Proroga della detrazione c.d. "bonus mobili"	Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2021 , il c.d. "bonus mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2020. Dall'1.1.2021, viene altresì elevato da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro il limite massimo di spesa detraibile.
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga	Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006 e all'art. 14 del DL 63/2013. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021. Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.
Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità	Diverse novità riguardanti il superbonus del 110% di cui all'art. 119 del DL 34/2020: <ul style="list-style-type: none"> la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenute fino al 30.6.2022 (con l'eccezione degli IACP ed enti equivalenti); la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate precedenti, per le spese sostenute nell'anno 2022;



- l'inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su **edifici composti da due a quattro unità immobiliari** distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- il **requisito dell'indipendenza funzionale** dell'unità immobiliare richiesta affinché possa essere assimilata all'edificio unifamiliare. Secondo la nuova definizione, un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l'energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale;
- l'inserimento fra gli interventi "trainanti" agevolati, e nello specifico negli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, degli **interventi di isolamento del tetto**, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;
- l'inserimento tra gli interventi "trainati" che possono beneficiare del superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli "trainanti") di quelli finalizzati alla **eliminazione delle barriere architettoniche** di cui all'art. 16-*bis* co. 1 lett. e) del TUIR (anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni);
- l'estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali;
- la previsione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'art. 16-*ter* del DL 63/2013;
- **l'obbligo di posizionare presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello** con la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici".

Possono beneficiare del superbonus, inoltre, anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici di cui alla lett. a) dell'art. 119 co. 1 del DL 34/2020, raggiungano una classe energetica in fascia A (la disposizione si applica anche nel caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente).

Proroga dell'opzione per la cessione/sconto sul corrispettivo del 110%

È prevista la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo" in relazione alle **spese sostenute nel 2022** per gli interventi che beneficiano del superbonus del 110%.

Per le altre detrazioni l'opzione può essere esercitata con riguardo alle sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021.



Proroga del c.d. “bonus facciate”	La detrazione fiscale per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 - 223 L. 160/2019, è prorogata sino al 31.12.2021 .
Proroga del c.d. “bonus verde”	È prorogato anche per l’anno 2021 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 - 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205. La detrazione IRPEF del 36% spetta per le spese documentate, sostenute dall’1.1.2018 al 31.12.2021 fino ad un ammontare complessivo non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
Spese veterinarie - Limite di spesa	Dall’1.1.2021, è elevato da 500,00 euro a 550,00 euro l’importo massimo detraibile al 19% delle spese veterinarie di cui all’art. 15 co. 1 lett. c- <i>bis</i>) del TUIR.
Esclusione dal versamento della prima rata dell’IMU 2021 per alcune attività	Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa: <ul style="list-style-type: none"> • agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali; • agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei <i>bed & breakfast</i>, dei <i>residence</i> e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività <i>ivi</i> esercitate; • agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive per eventi fieristici o manifestazioni; • agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività <i>ivi</i> esercitate.
Riallineamento dei valori dell’avviamento	Viene prevista la possibilità di riallineare, con l’imposizione sostitutiva del 3%, i valori civili e fiscali dell’avviamento e delle altre attività immateriali iscritte nei bilanci dell’esercizio in corso al 31.12.2019.
Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate	La legge di bilancio 2021 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001. Anche per il 2021, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2021, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c- <i>bis</i>) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. Per optare per questo regime, occorrerà che, entro il 30.6.2021 : <ul style="list-style-type: none"> • un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima; • il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero la prima delle tre rate annuali di pari importo. La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.
Incentivo alle aggregazioni aziendali	Si introduce un incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda, deliberate tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021, sia



	<p>consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.</p>
<p>Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali</p>	<p>Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine "lungo" 30.6.2023) è previsto un nuovo credito d'imposta.</p> <p>Misura dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi <u>non "4.0"</u>, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli investimenti <u>effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile)</u> e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro; • per gli investimenti effettuati <u>nel 2022, nella misura del 6% del costo</u> e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. <p><u>Il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali "4.0"</u>, compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli investimenti <u>effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;</u> • per gli investimenti <u>effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.</u> <p><u>Per gli investimenti relativi a beni immateriali</u> compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella <u>misura del 20% del costo;</u> • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. <p>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24; • spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in tre quote annuali di pari importo (1/3 all'anno); • per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un'unica quota annuale; • nel caso di investimenti in beni "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione. <p>Dicitura in fattura</p> <p>Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'age-</p>



	<p>volazione.</p> <p>Perizia asseverata</p> <p>Per i beni “4.0” di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia asseverata.</p>
Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione	<p>Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d'imposta per gli <u>investimenti in ricerca e sviluppo</u>, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività <u>innovative</u>, con alcune <u>modifiche</u> in merito alla misura dell'agevolazione.</p> <p>Misura dell'agevolazione</p> <p>Per le attività di <u>ricerca e sviluppo</u> agevolabili, il credito d'imposta spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in misura pari al <u>20%</u> della relativa base di calcolo; • nel limite massimo di 4 milioni di euro. <p>Per le attività di <u>innovazione tecnologica</u>, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in misura pari al <u>10%</u> della relativa base di calcolo o al <u>15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0</u>; • nel limite massimo di 2 milioni di euro. <p>Per le attività di <i>design</i> e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in misura pari al 10% della relativa base di calcolo; • nel limite massimo di 2 milioni di euro. <p>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24; • in tre quote annuali di pari importo; • a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione; • subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.
Credito d'imposta per la formazione 4.0	Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta per la formazione 4.0, con ampliamento dei costi ammissibili.
Credito d'imposta per la quotazione delle PMI	Viene prorogato al 2021 il credito d'imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI.
Credito d'imposta per investimenti pubblicitari	Viene prorogato al 2022 il regime “straordinario” del credito d'imposta per investimenti pubblicitari. Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso: <ul style="list-style-type: none"> • a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali; • nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV); • entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.
Credito d'imposta per le edicole	Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta per le edicole.



<p>Credito d'imposta per cuochi professionisti</p>	<p>Viene riconosciuto un credito d'imposta in favore dei cuochi professionisti (dipendenti o autonomi) presso alberghi e ristoranti, fino al 40% delle spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali durevoli, ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, tra l'1.1.2021 e il 30.6.2021.</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24; • può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
<p>Credito d'imposta per sistemi di filtraggio dell'acqua</p>	<p>Viene istituito un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile. Possono beneficiare dell'agevolazione le persone fisiche i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.</p> <p>Il credito spetta per le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sostenute dall'1.1.2021 al 31.12.2022; • per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti; • fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale. <p>Il credito d'imposta è pari al 50% delle spese, fermo restando il limite delle risorse stanziato. Sarà emanato uno specifico provvedimento sulle modalità di fruizione.</p>
<p>Legge Sabatini</p>	<p>Viene previsto che il contributo statale sia erogato in un'unica soluzione, secondo modalità da determinare con decreto ministeriale.</p>
<p>Sospensione versamenti di gennaio e febbraio 2021 per gli enti sportivi</p>	<p>Vengono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021 per le federazioni sportive nazionali, <u>enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento</u> ai sensi del DPCM 24.10.2020.</p> <p>Sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria all'IVA e alle imposte sui redditi.</p> <p>Ripresa dei versamenti</p> <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 30.5.2021; • ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30.5.2021. <p>I versamenti rateali relativi al mese di dicembre 2021 e al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.</p>



Incentivi per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni e c.d. "ecotassa" per quelli inquinanti	<p>La legge di bilancio 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • introduce un contributo per l'acquisto di veicoli elettrici per le famiglie con redditi bassi; • modifica, per l'anno 2021, la disciplina concernente l'imposta sull'acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di CO2 (c.d. "ecotassa"); • conferma per il 2021 il contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO2, ma con alcune modifiche rispetto al 2020; • introduce un contributo statale per l'acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali.
Bonus TV	<p>Il contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, di cui all'art. 1 co. 1039 lett. c) della L. 27.12.2017 n. 205, è esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.</p>
Kit digitalizzazione	<p>Viene prevista la concessione in comodato gratuito, al ricorrere di determinate condizioni legate all'ISEE e alla composizione del nucleo familiare, di un dispositivo elettronico dotato di connettività per un anno o un <i>bonus</i> di equivalente valore.</p> <p>Il beneficio è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021.</p>
Bonus idrico	<p>Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto un <i>bonus</i> idrico pari a 1.000,00 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31.12.2021, per <u>interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua</u>, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.</p>
Voucher per occhiali da vista	<p>Si riconosce, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 10.000,00 euro annui, un contributo in forma di <i>voucher una tantum</i> di importo pari a 50,00 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.</p>
Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi	<p>Modificando l'art. 4 del DL 50/2017, viene introdotta una presunzione per cui, a partire dal 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi "<u>solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta</u>". Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più l'attività di locazione, si presume svolta in forma imprenditoriale.</p> <p>Banca dati delle locazioni</p> <p>Viene istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi. La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui sopra. Gli immobili e le strutture sono identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali.</p> <p>L'attuazione della norma è demandata ad un decreto attuativo.</p>



Credito d'imposta sui canoni di locazione - Estensione al 30.4.2021	<p>Il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all'art. 28 del DL 34/2020, viene esteso limitatamente a strutture turistico ricettive, tour operator e agenzie di viaggio fino al 30.4.2021.</p>
Contributo a Fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione	<p>È introdotto, per l'anno 2021, un contributo a Fondo perduto <u>per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione.</u></p> <p>Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone (la percentuale può essere rideterminata alla luce delle somme stanziare e le domande presentate) e nel limite annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore.</p> <p>Il locatore deve comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo. Le modalità applicative del contributo, la percentuale di riduzione del canone in base alle domande presentate, le modalità di monitoraggio delle comunicazioni all'Agenzia saranno determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.</p>
Contributo per acquisto e rottamazione moto	<p>Viene riconosciuto anche, per gli anni dal 2021 al 2026, il contributo per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo, di cui all'art. 1 co. 1057 della L. 145/2018, che aveva originariamente previsto tale contributo.</p>
Buono mobilità/ monopattini - Rifinanziamento	<p>Viene rifinanziato il Fondo destinato al "Programma sperimentale buono mobilità" (ex art. 2 co. 1 del DL 111/2019), che ha, tra il resto, previsto un "buono mobilità", pari al 60% della spesa e nei limiti di 500,00 euro, per l'acquisto di biciclette o di determinati mezzi elettrici (ad es. monopattini) o per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale.</p> <p>In particolare, i nuovi fondi sono destinati a riconoscere il buono mobilità, nella forma del rimborso, <u>a coloro che abbiano effettuato gli acquisti agevolati dal 4.5.2020 al 2.11.2020 e non siano riusciti ad accedere al buono per esaurimento dei fondi.</u></p>
Compensazione dei crediti e debiti di natura commerciale	<p>Viene prevista l'introduzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una <u>specifico piattaforma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali</u> fra di essi intervenute, sulla base delle risultanze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio.</p> <p>Grazie a questa procedura è possibile ottenere i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione previsti dal codice civile, fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione, a condizione, tuttavia, che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese.</p> <p>Le amministrazioni pubbliche sono escluse dall'ambito applicativo della piattaforma multilaterale per le compensazioni.</p>
Aliquota IVA per i piatti pronti da asporto	<p>Viene specificato che la nozione di "preparazioni alimentari" di cui al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto. Dunque, le cessioni dei suddetti beni alimentari beneficiano dell'aliquota IVA del 10% anche quando vengono effettuate al di fuori del servizio di somministrazione. La</p>



	norma dovrebbe applicarsi retroattivamente.
Modifiche alla disciplina del c.d. "esterometro"	<p>A decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> la comunicazione dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio, adottando il formato XML, già in uso per le fatture elettroniche; i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l'operazione o di effettuazione dell'operazione.
Divieto di emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie B2B	Per l'anno 2021, così come per il 2019 e il 2020, è vietata l'emissione di fattura elettronica mediante SdI da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10- <i>bis</i> del DL 119/2018) (prestazioni sanitarie).
Lotteria degli scontrini e <i>cashback</i>	Viene stabilito che la partecipazione alle estrazioni dei premi nell'ambito della lotteria degli scontrini di cui all'art. 1 co. 540 ss. della L. 232/2016 è consentita esclusivamente in caso di acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici. Il DL Milleproroghe, in corso di pubblicazione in <i>G.U.</i> , dovrebbe prevedere la proroga dell'avvio della lotteria. Inoltre, analogamente a quanto disposto per i premi attribuiti nell'ambito della lotteria, viene disposto che i rimborsi attribuiti nell'ambito del meccanismo del " <i>cashback</i> " di cui all'art. 1 co. 288 ss. della L. 160/2019 non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
Agevolazioni IMU e TARI - Pensionati residenti all'estero	<p>A decorrere dall'anno 2021, per i soggetti residenti all'estero, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, sull'unica unità immobiliare a uso abitativo posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'IMU è ridotta a metà, la tassa sui rifiuti (TARI) o la tariffa sui rifiuti con natura di corrispettivo di cui ai co. 639 e 668 dell'art. 1 della L. 147/2013, è dovuta nella misura ridotta di due terzi.
"Canone unico" - Soggetti passivi	<p>Dal 2021, è introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. "canone unico") che sostituisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP); il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP); l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA); il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP); il canone di cui all'art. 27 co. 7 e 8 del DLgs. 30.4.92 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.



<p>Bonus bebè</p>	<p>L'assegno mensile di natalità (c.d. "bonus bebè"), già erogato in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra l'1.1.2015 e il 31.12.2020, viene riconosciuto, con le stesse modalità previste per l'anno 2020, anche per ogni figlio nato o adottato dall'1.1.2021 al 31.12.2021.</p>
<p>Contributo per le madri con figli disabili</p>	<p>Si introduce, per il triennio 2021-2023, un contributo mensile, fino ad un massimo di 500,00 euro netti, in favore delle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.</p> <p>Occorre attendere decreto che stabilisca modalità attuative e parametri.</p>
<p>ISEE per prestazioni universitarie</p>	<p>Viene sostituita la lett. a) dell'art. 8 co. 2 del DPCM 159/2013 rubricato "prestazioni per il diritto allo studio universitario", prevedendo che lo studente richiedente le predette prestazioni, non convivente con i genitori, faccia parte del loro nucleo familiare a meno che risieda da almeno 2 anni fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, a decorrere alla data di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e non più dalla data di presentazione della domanda di iscrizione al corso di studi.</p>
<p>Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)</p>	<p>Viene introdotta, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per 6 mensilità; • in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni (art. 53 co. 1 del TUIR). <p>Per accedere al beneficio, è richiesto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l'anno anteriore la presentazione della richiesta. Inoltre, occorre aver dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145,00 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rispetto all'anno precedente. L'indennità, che potrà essere richiesta una sola volta nel triennio, verrà erogata dall'INPS per 6 mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo e non può, in ogni caso, superare il limite di 800,00 euro mensili ed essere inferiore a 250,00 euro mensili annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.</p>
<p>Proroga dell'APE sociale</p>	<p>L'accesso all'APE sociale, ossia all'anticipo pensionistico a carico dello Stato ex art. 1 co. 179 della L. 232/2016, viene esteso ai lavoratori che maturano i requisiti per il beneficio entro il 31.12.2021 (anziché il 31.12.2020, come da previgente disposizione). In sintesi, si ricorda che l'APE sociale è un assegno mensile, a carico dello Stato, che può essere richiesto a partire dai 63 anni di età e che sostiene il lavoratore in particolari condizioni fino al perfezionamento del requisito d'età per la pensione di vecchiaia.</p>



4 ULTERIORI NOVITÀ RILEVANTI

Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nella legge di bilancio 2021.

Argomento	Descrizione
<p>Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale</p>	<p>L'art. 6 del DL 23/2020 convertito, come sostituito dall'art. 1 co. 266 della legge di bilancio 2021, a decorrere dall'1.1.2021, stabilisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020 – ovvero nei bilanci che chiudono a quella data così come in quelli a cavallo (“<i>in primis</i>” 1.7.2020 - 30.6.2021) – <u>non si applicano gli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-bis co. 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale</u> di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-<i>duodecies</i> c.c. (co. 1); • <u>il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 co. 2 e 2482-bis co. 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo.</u> L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (co. 2); • nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c. l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-<i>duodecies</i> c.c. (co. 3); • <u>le perdite in questione devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio (co. 4).</u>
<p>Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito</p>	<p>Sono sospesi fino al 31.1.2021 i termini di scadenza di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dall'1.9.2020 al 31.1.2021.</p>
<p>Card cultura giovani</p>	<p>Viene prorogata, anche per l'anno 2021, l'erogazione della <i>card</i> cultura elettronica, in favore dei soggetti che compiono 18 anni di età nel 2021.</p>

Per lo STUDIO VALSECCHI & ASSOCIATI

Dott.ssa Roberta Valsecchi